

cessione del prestito, e non oltrepasseranno il terzo della spesa necessaria al compimento dell'edificio se la somma non superi le lire 30,000; in caso di spesa superiore, il sussidio non sarà maggiore di lire 10,000.

La proposta dell'onorevole Compans, riferendosi a quei piccoli comunelli di montagna che si propongono di costruire un modestissimo locale scolastico, trova quindi il suo posto in questa prescrizione regolamentare.

Onde è, che, avendo già il modo di provvedere ai casi cui l'onorevole nostro collega ha accennato, mercè il regolamento suddetto, che il ministro non avrà difficoltà di dichiarare essere suo proposito di conservare e migliorare, non pare alla Commissione sia il caso di introdurre una speciale disposizione in questo disegno di legge.

**Compans.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Compans.** Io conosco perfettamente l'ultimo regolamento, relativo ai sussidi per la costruzione o i restauri degli edifici scolastici; regolamento soprattutto inteso a venire in soccorso dei piccoli comuni.

Ma appunto perchè questo regolamento accenna soltanto al sussidio in ragione del terzo, e non permette il cumulo del sussidio per prestiti, io che, all'atto pratico, ho veduto come questa concessione di un terzo sia insufficiente a provvedere quei centri minori di un edificio scolastico, ho creduto appellarmi al criterio discrezionale della Camera, invocando un provvedimento eccezionale per i comuni di montagna.

Alcuni ministri della pubblica istruzione, debbo confessarlo, talvolta pensarono anche a quei centri minori, e accordarono il sussidio con una certa larghezza, in ragione del terzo. Ma siccome, anche in quella misura, il sussidio non era sufficiente, così gli edifici scolastici non poterono sorgere, e non sorsero, nei comuni di montagna; e le condizioni dell'istruzione elementare vi si trovano anche oggi nello stato che ho avuto l'onore di segnalare. Non basta. Come diceva poco fa l'onorevole Bonfadini, nella nostra legislazione multiforme non si è essenzialmente tenuto conto delle condizioni dei comuni di montagna. Poichè se un sussidio in ragione del terzo può essere abbastanza notevole anche per i piccoli comuni di pianura, per i comuni di montagna, è assolutamente insufficiente. E se non vogliamo variare le disposizioni nostre regolamentari, è inutile che poi veniamo qui a deplorare nei piccoli comuni l'invasione clericale.

Io non insisterò nel mio emendamento, perchè

so per lunga esperienza che quando una Commissione parlamentare non fa buon viso ad una proposta, è difficile che la Camera voglia esprimere contrario parere, se non altro per non fare atto scortese verso i benemeriti ed egregi colleghi che si sono assunti il compito difficile ed ingrato di esaminare minutamente un disegno di legge. Ma io spero che la mia preghiera sarà raccolta dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, e che egli, presentandosi l'opportunità di ritocchi nei regolamenti che concernono le disposizioni dei sussidi, vorrà rendersi conto delle condizioni dei piccoli comuni di montagna e provvedervi in modo efficace.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Boselli, ministro dell'istruzione pubblica.** Le condizioni particolari, alle quali ha fatto cenno l'onorevole Compans, si riscontrano in varie parti d'Italia, e meritano la più seria e speciale considerazione.

Prima ancora che egli mi rivolgesse l'invito, col quale ha terminato le sue parole, io mi proponevo di dichiarare che ripiglierò in particolare esame il tema su cui si è intrattenuto, augurandomi di trovar modo di soddisfare, per quanto è possibile, i voti espressi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Canzi.

**Canzi.** Vorrei pregare il ministro di darmi uno schiarimento. Negli articoli della legge non vedo fatto cenno della ragione dell'ammortamento; anzi mi pare che gli articoli siano formulati in modo che non risulta con molta chiarezza se i Comuni, pagando il due o il due e mezzo per cento, paghino l'interesse solo, oppure se in quel tasso sia compreso anche l'ammortamento. Io credo che quel due o due e mezzo rappresenti solamente quel che debbono pagare per interesse. Ma questa interpretazione mia potrebbe anche non essere esatta. E quindi io chiedo: giova questa incertezza? Intanto mi permetto di osservare che varierebbero sensibilmente le condizioni del contratto col variare del tasso dell'interesse e dell'ammortamento. Come sa il ministro, questo ammortamento si effettua con una somma annua, la quale è più o meno grossa a seconda degli interessi che decorrono; e quindi mi parrebbe utile, se non necessario, che un qualche cenno ne venisse fatto nella legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Boselli, ministro dell'istruzione pubblica.** Quanto al tempo dell'ammortamento è dichiarato che non